

TI_GERICHTE 16.2002.55 vom 5. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.55

FR: TI_GERICHTE 16.2002.55 du 5 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.55 del 5 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.07.2002
16.2002.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00055 Lugano 5 luglio 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 2002 presentato da _____ contro la sentenza 7 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo accertato la nullità dell'istanza esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 2002 _____ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'059.40 oltre accessori, sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto dall'escussa il 4 maggio 2001; che con sentenza 7 maggio 2002 (intimata quel giorno medesimo) il segretario assessore, preso atto che l'istanza è stata sottoscritta da una sola persona, mentre le risultanze del Registro di commercio attestano che gli organi della società istante hanno tutti diritto di firma collettiva a due, ha concluso alla nullità dell'istanza siccome sottoscritta da persona priva della necessaria legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC); che con scritto 17 giugno 2002 _____ insorge contro il predetto giudizio sostenendo la validità dell'istanza in quanto sottoscritta da due persone legittimate a rappresentare la società sulla base della procura allegata all'istanza e producendo fotocopia di un esemplare dell'istanza 6 marzo 2002; che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolatata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni; che nel caso concreto è fuori di dubbio che al momento dell'inoltro del ricorso (19 giugno 2002 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale decorrenza del termine di giacenza (7 giorni), era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame; che comunque, quanto alla nullità dell'istanza, può essere abbondanzialmente osservato che effettivamente l'originale della stessa inviato alla Pretura e assunto all'incarto reca una sola firma, ciò che ha correttamente indotto il primo giudice a concludere nel senso indicato; né può essere determinante che un altro esemplare dell'istanza (ritornato per intimazione all'istante) sembri recare due firme, almeno per quanto è in grado di rivelare la

sola fotocopia allegata al ricorso; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 17 giugno 2002 _____ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Tasse e spese, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.